BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII):		
In sede referente	Pag.	1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		
In sede legislativa	»	1
In sede referente))	2
Affari interni (II):		
In sede legislativa	»	2
Affari esteri (III):		
In sede referente	»	3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):		
I Sottocommissione))	3
IV Sottocommissione))	3
FINANZE E TESORO (VI):		
In sede legislativa	n	4
ISTRUZIONE (VIII):		
In sede legislativa))	4
AGRICOLTURA (XI):		
In sede legislativa	»	5
CONVOCAZIONE	»	7

COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

Venerdì 15 luglio 1960. — Presidenza del Presidente Dominedò. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Mannironi.

Esame del disegno di legge:

« DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO » (1893).

Le Commissioni riunite esaminano il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto nominato il 22 luglio 1959.

Tale testo stabilisce come il contratto si reputi normalmente a tempo indeterminato. Si consente eccezionalmente l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; ovvero quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale di breve durata; e, inoltre, per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda.

Il Relatore Zanibelli espone l'*iter* dei lavori compiuti dal Comitato ristretto sul nuovo testo invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

Dopo interventi dei Relatori Zanibelli e Breganze, del Presidente Dominedò, del Sottosegretario Mannironi e dei deputati Scalia, Andreucci, Maglietta, Guerrieri Emanuele, Calvi, Kuntze, Donat-Cattin, Penazzato e Rapelli, le Commissioni riunite approvano con taluni emendamenti formali i primi due articoli predisposti dal Comitato ristretto. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 15 LUGLIO 1960. — Presidenza del Presidente Lucifredi — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scalfaro.

Proposta di legge:

Penazzato ed altri: «ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DI ESPERTI (CARRIERA DIRETTIVA) E DI TRADUTTORI INTERPRETI (CARRIERA DI CONCETTO) PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO» (379).

Il Relatore Colleselli riferisce sulla proposta di legge illustrandone le finalità e la portata, sottolineandone le ragioni che ne hanno ispirato l'iniziativa e proponendo che la Commissione approvi la proposta stessa. Interloquiscono i deputati Penazzato, Nannuzzi, Berry, il Presidente Lucifredi, il Sottosegretario Scalfaro, che si associa alla proposta del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato nel seguente testo proposto dal Relatore:

« Sono istituite presso il Ministero dell'interno la carriera direttiva degli esperti e la carriera di concetto dei traduttori interpreti.

L'organico delle carriere risulta dai quadri allegati alla presente legge ».

L'articolo 2 viene approvato con un emendamento a carattere formale, proposto dal Relatore. L'articolo 3 risulta approvato con un emendamento diretto a stabilire che le prove scritte ed orali e le materie di esame, nonché la composizione delle Commissioni giudicatrici e le altre modalità dei concorsi per l'accesso alle carriere degli esperti e dei traduttori interpreti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 4, salvo coordinamento, con un emendamento proposto dal Relatore e diretto a stabilire che sono ammessi ai concorsi per la carriera direttiva anche coloro che sono in possesso della laurea in scienze politiche, in materie letterarie ed in lingue. L'articolo 5 viene approvato nel testo del proponente. L'articolo 6 viene approvato con un emendamento soppressivo del secondo comma proposto dal Sottosegretario Scalfaro.

La Commissione approva, quindi, la soppressione dell'articolo 7; gli articoli 8 e 9 vengono approvati nello stesso testo proposto dal proponente.

Su proposta del Sottosegretario Scalfaro, viene approvata la soppressione dell'articolo 10. L'articolo 11 viene, quindi, approvato nello stesso testo del proponente, mentre per l'articolo 12 viene approvata la soppressione proposta dal Presidente.

I quadri annessi alla proposta vengono, quindi, approvati con emendamenti diretti a sostituire i gradi con i coefficienti relativi alle qualifiche.

In fine di seduta la proposta di legge n. 379 viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

IN SEDE REFERENTE.

Venerdì 15 Luglio 1960. — Presidenza del Presidente Lucifredi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scalfaro.

Parere sulla proposta di legge:

Caiazza ed altri: « Parificazione del TRATTAMENTO DI CARRIERA DEL PERSONALE DIRET-TIVO DEI CONVITTI NAZIONALI A QUELLO DEL PER- SONALE DIRETTIVO DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI STATALI » (1189-B) (Alla VIII Commissione).

Su proposta del Presidente Lucifredi, la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di legge.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

Veneroì 15 luglio 1960. — Presidenza del Presidente Riccio. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Scalfaro e per il turismo e lo spettacolo, Semeraro.

Discussione delle proposte di legge:

Penazzato ed altri: « Norme modificative ed integrative del pecreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso » (1080);

Cruciani: « ESTENSIONE AL PERSONALE AU-SILIARIO, RICHIAMATO ED ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA DEL DISPOSTO DELL'ARTI-COLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE-PUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 19 » (1437);

Scarascia ed altri: « ESTENSIONE DEL DI-SPOSTO DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 19, AL PERSONALE RICHIAMATO, AUSILIARIO ED AGGIUNTO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUB-BLICA SICUREZZA» (1755).

Il Relatore Toros illustra la portata delle tre proposte di legge dichiarandosi favorevole ai principi informatori delle stesse e sottopone all'esame della Commissione un testo unificato dei tre provvedimenti.

Intervengono nella discussione: il deputato Ferri, che chiede specifici chiarimenti sulla portata dei provvedimenti in esame, nonché i deputati Russo Spena, Sannicolò, il Presidente Riccio ed il Relatore Toros.

La Commissione, quindi, approva i singoli articoli del testo unificato delle proposte di legge nn. 1080, 1437 e 1755.

Discussione della proposta di legge:

Villa Ruggero ed altri: « DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA » (1246).

Il Relatore Russo Spena ricorda i precedenti del provvedimento, che proviene dalla sede referente, e si dichiara favorevole al suo accoglimento.

Intervengono nella discussione il deputato Borin, nonché i deputati Iotti Leonilde e Vestri i quali dichiarano di non concordare con i principî informatori della proposta di legge che sanziona una tassazione obbligatoria a carico di determinate categorie di cittadini in favore di associazioni volontarie e preannuncia l'astensione dal voto del Gruppo del partito comunista italiano.

La Commissione, quindi, dopo avere accolto, su proposta del Relatore Russo Spena, un emendamento soppressivo dell'ultimo articolo del provvedimento, approva senza modifiche gli altri articoli.

Il deputato Vestri presenta un ordine del giorno con il quale invita il Governo a provvedere direttamente al finanziamento delle associazioni a carattere assistenziale evitando, in tal modo, il ricorso a tassazioni obbligatorie. La Commissione approva l'ordine del giorno.

In fine di seduta, quindi, la Commissione approva a scrutinio segreto il testo unificato delle proposte nn. 1080, 1437 e 1755 con il nuovo titolo: « Norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso nonché il personale ausiliario richiamato o assunto in servizio temporaneo di polizia », e la proposta di legge n. 1246.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

Venerdì 15 luglio 1960. — Presidenza del Presidente Scelba. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Russo.

Disegno di legge:

« APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E LA COMMISSIONE EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO COMUNE DI RICERCHE NUCLEARI DI COMPETENZA GENERALE, CONCLUSO IN ROMA IL 22 LUGLIO 1959 » (Approvato dal Senato) (2322).

Il Relatore Scarascia illustra favorevolmente il provvedimento, già approvato dal Senato, che porterà alla creazione in Italia di uno dei più grandi centri di ricerca nucleare del mondo.

Dopo interventi del deputato Pajetta Giuliano, il quale, premesso che tutto il problema della utilizzazione della energia nucleare e della ricerca applicata debba essere rivalutato, anche in base alla esperienza degli ultimi anni, dichiara che la sua parte mantiene la posizione contraria al disegno di legge, assunta dal Gruppo comunista del Senato; e del Sottosegretario Russo, che, a nome del Governo, sollecita l'approvazione del provve-

dimento, la Commissione approva gli articoli senza modificazioni e delibera di chiedere al Presidente della Camera che il Relatore venga autorizzato a riferire oralmente alla Assemblea.

Il Presidente Scelba comunica di aver chiamato a far parte del Comitato dei Nove i seguenti deputati: Scarascia, Vedovato, Brusasca, Montini, Martino Gaetano, Cantalupo, Pajetta Giuliano, Vecchietti.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

I Sottocommissione.

Venerdì 15 luglio 1960. — Presidenza del Presidente Pedini.

Disegno di legge:

"APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E LA COMMISSIONE EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO COMUNE
DI RICERCHE NUCLEARI DI COMPETENZA GENERALE,
CONCLUSO IN ROMA IL 22 LUGLIO 1959 » (2322)
(Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione).

Su conforme parere del Relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

IV Sottocommissione

Venerdì 15 luglio 1960. — Presidenza del Presidente Castelli.

Disegno di legge:

« ABOLIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DELLE PROVINCIE, DEI COMUNI, DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA E DI ALTRI ENTI ASSEGNATE AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2291) (Parere alla XI Commissione).

Su proposta del Relatore Castelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

« MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 14, 24 E 29 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 987, PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI » (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1324-B) (Parere alla XI Commissione).

Su proposta del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

« FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO » (1997) (Approvato dalla V Com-

missione permanente del Senuto) (Parere alla VI e alla XII Commissione).

Su proposta del Relatore Castelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando altresì la condizione che l'articolo 1 venga emendato con l'aggiunta dopo le parole: « Banca Nazionale del lavoro », delle parole: « e la Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del lavoro », nonché con l'aggiunta dopo le parole: « imprese commerciali », delle parole: « comprese quelle cooperative ».

Proposta di legge:

Bucciarelli Ducci e Fanfani: « ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA IRRIGAZIONE DELLA VAL DI CHIANA E DELLE VALLI ARETINE » (1734) (Parere alla XI Commissione).

Su proposta del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando la condizione che venga aggiunto un ultimo articolo così formulato:

- « Per l'esercizio 1960-61 alla maggiore spesa di cui al precedente articolo si farà fronte mediante riduzione del capitolo 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in misura di lire 50 milioni, e mediante riduzione del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire 50 milioni.
- « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Proposta di legge:

Sullo: « Trasformazione in Ente per la Irrigazione e la trasformazione fondiaria dell'Irpinia della Sezione speciale dell'Ente apulo-lucano » (Parere alla VI Commissione) (1916).

Su proposta del Relatore Castelli, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta onde consentire la ricerca di più adeguate indicazioni a riguardo della copertura necessaria a far fronte alla maggiore spesa dalla proposta stessa conseguente.

Proposta di legge:

Quintieri e Romano Bartolomeo: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali » (2145) (Parere alla XIII Commissione).

La Commissione rileva, per quanto attiene al merito della proposta, che questa verte su materia ove più opportuna appare l'iniziativa legislativa del Governo. Per quanto concerne le conseguenze finanziarie della proposta, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la spesa risulti circoscritta nell'ambito degli stanziamenti già disposti sui competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Proposta di legge:

De Leonardis ed altri: « PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DI SEMENTI ELETTE DI CO-TONE » (2257) (Parere alla XI Commissione).

Su proposta del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di rinviare l'esame della provvedimento onde richiedere allo stesso proponente le necessarie indicazioni sulla misura della maggiore spesa e sulla relativa necessaria copertura.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 15 LUGLIO 1960. — Presidenza del Presidente Valsecchi. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Tesauro e per le finanze, Troisi.

Disegno di legge:

- « AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE MUTUI AL CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE NEL PORTO DI ANCONA » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2217).
- Il Relatore Castellucci illustra il provvedimento che tende a permettere l'esecuzione di importanti lavori per la zona industriale del porto di Ancona e ne raccomanda infine alla Commissione l'approvazione.

Dopo interventi del Presidente Valsecchi e dei deputati: Sullo, che chiede un approfondimento della conoscenza concreta delle garanzie prestate dallo Stato; Raffaelli, che si preoccupa delle esigenze di altri Enti locali che abbiano necessità analoghe a quelle del Consorzio per la zona industriale del porto di Ancona; Faletra, che sottolinea la necessità di approfondire la situazione della Cassa depositi e prestiti e di risolvere la questione relativa alla interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione rinvia il seguito della discussione, su richiesta del deputato Faletra che fa presente la necessità che i componenti la Commissione partecipino ai lavori dell'Assemblea.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

Venerdi 15 luglio 1960. — Presidenza del Presidente Ermini. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

Discussione del disegno di legge:

"ATTRIBUZIONE DI POSTI DI INSEGNANTE ELEMENTARE AI VINCITORI DEL CONCORSO MAGISTRALE AUTORIZZATO CON ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27 SETTEMBRE 1958, N. 2580-69 » (2214) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

Il Relatore Rampa, riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che dispone la copertura di posti vacanti nella scuola elementare mediante assegnazione ai vincitori e agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580-69 ed agli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170. Esprime per altro alcune perplessità circa il contenuto dell'articolo 2, che intacca la riserva dei posti maschili prevista dalla legge.

Nella discussione generale interloquiscono i deputati: Cerreti Alfonso, che esprime riserve sul fatto che il provvedimento sottrae alla normale disponibilità la maggior parte dei posti vacanti, con particolare riguardo a quelli maschili; Codignola, che solleva riserve di carattere generale sul provvedimento, quale nuova deroga alle norme generali, e per il fatto che si vengono a favorire particolari gruppi di idonei, per cui auspica che sia effettuato regolare bando di concorso, assicurando una quota dei posti, per titoli, agli idonei senza distinzione di concorso.

Intervengono, poi, i deputati: Leone Raffaele, favorevole in linea generale al provvedimento, tranne l'ultimo comma dell'articolo i e la riserva dei posti maschili; Bertè, sostanzialmente favorevole, che chiede assicurazioni circa la sorte dei maestri fuori ruolo anziani; Pitzalis, il quale rileva il carattere particolare dei concorsi per insegnanti elementari, su base provinciale, e si richiama a vari precedenti in cui è stata considerata la situazione degli idonei; Buzzi, che, attraverso l'esame delle disponibilità di organico derivanti dai pensionamenti e dalle nuove istituzioni, ritiene che non si ridurrebbero eccessivamente i posti per il futuro concorso normale: Grasso Nicolosi Anna, che chiede al Governo di fornire vari dati, tra cui quelli riguardanti la disponibilità dei posti, ripartiti in maschili, femminili e misti; Baldelli, che, rilevata la sodisfacente situazione della scuola elementare, esprime l'unica riserva circa la questione dei posti maschili; Reale Giuseppe, il quale non ritiene che il provvedimento vada incontro a tutti gli idonei; Sciorilli Borrelli, il quale chiede che o si ritorni al testo governativo originario o si estenda il provvedimento a tutti gli idonei.

Dopo un breve intervento del Presidente Ermini, il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria replica facendo la genesi dei concorsi magistrali finora succedutisi ed esaminando la situazione di fatto, determinata dalla presenza di numerosi idonei; fornisce, quindi, alcuni dati circa la situazione stessa e si riserva di completarli in seguito.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e rinvia l'esame degli articoli ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge:

Caiazza ed altri: « PARIFICAZIONE DEI TRATTAMENTO DI CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DEI CONVITTI NAZIONALI A QUELLO DEL PERSONALE DIRETTIVO DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI STATALI» (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1189-B).

Dopo brevi dichiarazioni del Relatore Cerreti Alfonso la Commissione approva la modificazione apportata dalla VI Commissione permanente del Senato all'articolo 3 del provvedimento e che ne fissa la decorrenza a partire dal 1º luglio 1961.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge 1189-B.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

Venerdì 15 luglio 1960. — Presidenza del Presidente Germani. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Sedati.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » (2295);

e delle proposte di legge:

Miceli ed altri: « Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia » (2175);

Magno ed altri: « Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti » (207);

Amiconi: « Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 » (735);

Colitto: « Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche » (806);

Roffi ed altri: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle province di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 » (886);

Sorgi: « Provvidenze per le zone col-PITE DALLE ALLUVIONI DEL 1º E 2 APRILE 1959 IN PROVINCIA DI TERAMO E NEL BACINO DEL FIU-ME TRONTO » (1298);

Cassiani ed altri: « Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria » (1830);

Zurlini ed altri: «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e del territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 » (2200);

Tripodi e Casalinuovo: « Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959 » (1814).

Dopo discussione, alla quale prendono parte i deputati Miceli, Pucci Ernesto, Marenghi, Truzzi, Vetrone, Gomez D'Ayala, Daniere, Monte, Magno, Aimi, Gorrieri Ermanno, Franzo, Grifone, Principe, Speciale, Gerbino, il Presidente Germani, il Relatore De Leonardis e il Sottosegretario Sedati, la Commissione approva i restanti articoli del disegno di legge prescelto come testo base nella seduta precedente.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento proposto dai deputati Miceli e Grifone, e modificato dai proponenti su richiesta dei deputati Truzzi e Pucci Ernesto, in virtù del quale agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza. Secondo un altro emendamento, proposto dai deputati Miceli e Cacciatore e modificato dai proponenti su richiesta del Presidente Germani, sono ammesse al beneficio dei contributi, oltre alle migliorie previste dal contratto con il proprietario anche quelle riconosciute dalla legge.

L'articolo 3 è approvato con un emendamento formale proposto dal deputato Gorrieri Ermanno.

L'articolo 4 è approvato senza modifiche e la Commissione non accoglie poi un emendamento Magno tendente ad introdurre nella valutazione dei danni anche i comitati comunali dell'agricoltura.

La Commissione approva il primo comma dell'articolo 5 con un emendamento Magno-Truzzi che stabilisce un criterio preferenziale per i coltivatori diretti nel settore dei prestiti di esercizio; non sono invece accolti dalla Commissione: un emendamento Magno, tendente a stabilire che il diritto di accedere al credito di esercizio con le facilitazioni previste dalla legge è accordata ai coltivatori diretti anche quando abbiano subito una perdita pari soltanto al 30 per cento della pro-

duzione lorda vendibile; un emendamento Miceli ed un emendamento Cacciatore tendenti a stabilire la cumulabilità dei prestiti e dei mutui per le piccole e medie aziende.

L'articolo 6 è approvato con un emendamento Magno in virtù del quale della riduzione del tasso di interesse dei prestiti beneficiano, oltre ai coltivatori diretti, anche i mezzadri, i coloni e i compartecipanti singoli o associati.

La Commissione esamina poi un emendamento Magno, un emendamento Cacciatore ed una proposta di emendamento suggerita, in sede di parere, dalla VI Commissione Finanze e tesoro, per far sì che i rischi delle operazioni di prestito vengano almeno parzialmente posti a carico dello Stato, e delibera, considerate le finalità particolari della legge, di non approvarli, approvando invece l'articolo stesso del disegno di legge nella sua formulazione.

L'articolo 8 è approvato con un emendamento formale presentato dai deputati Marenghi e Gorrieri Ermanno.

L'articolo 9 è approvato senza modifiche.
L'articolo 10 è approvato con modifiche proposte dai deputati Magno, Gorrieri Ermanno e dalla II Commissione Interni, successivamente convertite in un emendamento formulato dal Relatore De Leonardis per eliminare il trattamento di favore accordato dal disegno di legge alle zone depresse, estendendo la norma che, comporta sgravi fiscali, a tutti gli altri territori colpiti da avversità atmosferiche.

Viene poi discusso ed approvato un articolo aggiuntivo 10-bis proposto dal Relatore De Leonardis il quale stabilisce che nelle zone cui si riferisce la legge i consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti al ruolo ai proprietari conduttori e coltivatori.

Nell'approvare, poi, l'articolo 11, la Commissione ne modifica il primo comma nel senso indicato dalla VI Commissione Finanze e tesoro, per stabilire che alle provincie ed ai comuni i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, si venissero a trovare in condizioni di bilancio deficitario, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per un periodo non inferiore ad anni trenta.

L'articolo 12 è approvato con un emendamento proposto dai deputati Pucci Ernesto e Magno che dà facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone danneggiate sovvenzioni straordinarie da destinare a favore delle aziende dirette coltivatrici. Non vengono invece approvati due emendamenti presentati dal deputato Gomez D'Ayala dei quali il primo comporta l'esonero dei contributi agricoli unificati per le aziende diretto-coltivatrici danneggiate, mentre il secondo prevede una riduzione dell'equo canone nella misura del 40 per cento.

L'articolo 13 è approvato con modifiche proposte dai deputati Cassiani, Principe e Roffi, successivamente convertite in un emendamento formulato dal Relatore De Leonardis, che assicura un indennizzo destinato alla ricostituzione dell'efficienza produttiva dell'azienda a tutti i titolari di piccole aziende commerciali o artigiane ed ai venditori ambulanti danneggiati dalle alluvioni.

La Commissione approva, poi, l'articolo 14 con tre emendamenti. Il primo, proposto dal Relatore De Leonardis, estende la rateizzazione dei prestiti anche agli acquisti di macchine e di bestiame; il secondo, dei deputati Gorrieri Ermanno e Marenghi prevede una sospensione del pagamento delle rate dei mutui per il credito agrario di miglioramento; il terzo, infine, proposto dal deputato Magno, accorda la medesima sospensione per quanto riguarda le rate di riscatto o di ammortamento relative all'acquisto dei terreni a favore degli assegnatari degli enti di riforma, dei concessionari dell'Opera nazionale combattenti e degli acquirenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

L'articolo 15 è approvato con un emendamento formale proposto dal Sottosegretario Sedati.

L'articolo 16 è approvato senza modifiche.
L'articolo 17 è approvato con un emendamento proposto dal Sottosegretario Sedati che, senza pregiudicare le caratteristiche di « legge quadro » proprie del disegno di legge, destina i contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali da esso previste ai danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1958 fino alla data di approvazione della legge. Non è invece accolto dalla Commissione un emenda-

mento Miceli tendente a caratterizzare gli stanziamenti previsti come « primi stanziamenti ».

La Commissione approva successivamente due articoli aggiuntivi il primo dei quali, proposto dai deputati Gerbino e Speciale, stabilisce che i benefici previsti dalla legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, mentre il secondo, presentato dai deputati Monte, Schiavon e Franzo, definisce la figura di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione della legge stessa.

Successivamente la Commissione approva anche un ordine del giorno Franzo ed altri, accettato dal Governo, che auspica l'esonero dei contributi unificati dovuti dalle aziende dirette coltivatrici danneggiate e dai mezzadri delle aziende stesse, e, su proposta del relatore, autorizza il Presidente Germani a procedere al coordinamento.

Al termine della seduta, infine, il disegno di legge n. 2295 è votato scrutinio segreto ed approvato.

A seguito di questa approvazione risultano assorbite le proposte di legge Miceli (2175); Magno (207); Amiconi (735); Colitto (806); Roffi (886); Sorgi (1298); Cassiani (1830); Zurlini (2200); Tripodi e Casalinuovo (1814).

CONVOCAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti in materia di «Tutela della libertà di concorrenza».

Martedì 19 luglio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 20,30.